N. 21 _ 18.12.2013

Ordinary Assist

Fiscal Assist 2013

Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.
La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Euroconference *In esclusiva per* TeamSystem®

Normativa

3 Nuovo tasso di interesse legale
3 Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari in Sardegna: decreto in gazzetta
3 In gazzetta il decreto di attivazione della clausola di salvaguardia
3 Principio contabile OIC n. 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”: bozza
4 Accisa su alcole etilico, bevande alcoliche e prodotti energetici: pagamenti per le immissioni in consumo dal 1° al 15 dicembre 2013
4 Prodotti che sostituiscono il consumo dei tabacchi: la disciplina

Prassi

5 Esenzione dall’IMU per gli immobili merce ristrutturati dalle imprese edili
5 Tares: modalità di pagamento
5 Detrazioni per ristrutturazione e risparmio energetico: faq
6 Cessione all’esportazione: operazione, fin dalla sua origine, concepita in vista del definitivo trasferimento della proprietà della merce
6 L’impianto di allarme non rientra nel bonus mobili
6 Cambio valute di novembre 2013
6 Trattamento Iva delle prestazioni sociosanitarie
7 Regime Iva delle cessioni di beni di oro destinato alla trasformazione industriale
7 Il notaio non può chiedere il rimborso per l’imposta di registro
7 Imposta di bollo su copia di un atto pubblico rilasciata dall'Archivio Notarile da allegare alla domanda di voltura catastale
7 Beni in godimento ai soci: valido l’invio dei dati fino al 31 gennaio 2014
7 PA: parte il nuovo sistema di interscambio per l’invio delle fatture
8 Studi di settore: software “Segnalazioni 2012”
8 Calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi in regime del risparmio amministrato
8 PEC e imprese in fase di cancellazione
8 Istituzione del codice tributo per l’imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari
8 Novità dall’Agenzia delle entrate

Dottrina

9 Obblighi antiriciclaggio dei professionisti

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

NORMATIVA	
Nuovo tasso di interesse legale **Il tasso di interesse legale dall'1/01/14 è dell'1%**	***Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto del 12/12/13, (G.U. n.292 del 13/12/13)***
Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari in Sardegna: decreto in gazzetta **È ora in Gazzetta Ufficiale il decreto con la sospensione degli adempimenti tributari per la Sardegna annunciato nell'ordinary assit n.20/2013. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, residenti (o con sede operativa) al 18/11/13 nei comuni colpiti dall'alluvione (elenco approvato con l'ordinanza n.3 del 22/11/13), sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti tra il 18/11 e il 20/12/13. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi.**	***Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 30/11/13 (G.U. n.283 del 3/12/13)***
In gazzetta il decreto di attivazione della clausola di salvaguardia **Pubblicato il decreto "Attivazione della clausola di salvaguardia, di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31/08/13, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/10/2013, n. 124, e successive modificazioni". Le relative disposizioni sono state descritte nello Special Assist n. 13/2013.**	***Ministero dell'Economia e delle Finanze decreto del 30/11/13 (G.U. n. 282 del 2/12/13)***
Principio contabile OIC n. 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio": bozza **Pubblicata in consultazione la bozza del principio contabile OIC n.12 relativo a composizione e schemi del bilancio d'esercizio.** **La bozza è l'elaborazione delle disposizioni già contenute nell'OIC 12. In particolare, è stato chiarito, per quanto concerne l'ambito di applicazione, che il principio è raccomandato per le società di persone e le imprese individuali che svolgono attività commerciale.** **Altre precisazioni hanno riguardato i principi di classificazione e rappresentazione delle voci negli schemi di SP e CE (contenuti nell'art.2423-ter c.c.), con particolare riguardo alla suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento e comparazione delle voci.** **È stato affermato, poi, che se un elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema, l'iscrizione dell'elemento è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori, salvo i casi in cui i principi contabili non prevedano un trattamento specifico.** **Inoltre, per quanto riguarda la nota integrativa:** • **è stato specificato che le informazioni sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate negli schemi di SP e CE;** • **sono state fornite ulteriori precisazioni con riguardo all'informazione di cui all'art.2427, n. 1 relativa ai criteri di valutazione adottati dalla società.**	***OIC, bozza pubblicata sul sito il 5/12/13***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Accisa su alcole etilico, bevande alcoliche e prodotti energetici: pagamenti per le immissioni in consumo dal 1° al 15 dicembre 2013 **I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dall'1 al 15/12/13, devono essere effettuati entro i seguenti termini:** • **18/12/13, se eseguiti con l'utilizzo del modello F/24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;** • **27/12/13, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite c/c postale.**	***Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 7/11/13 (G.U. n.289 del 10/12/13)***
Prodotti che sostituiscono il consumo dei tabacchi: la disciplina **Fissate le regole per la commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. In particolare, è stata predisposta la disciplina dei depositi di prodotti succedanei al tabacco, ossia degli impianti in cui vengono fabbricati o introdotti tali prodotti destinati ad essere forniti ai punti che ne effettuano la vendita al pubblico.**	***Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 16/11/13 (G.U. n.287 del 7/12/13)***

Autorizzazione - chi intende istituire un deposito di prodotti succedanei del tabacco deve presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una domanda a cui è allegata la planimetria dell'impianto da adibire a deposito, che evidenzi, in particolare, il tracciato della recinzione fiscale. L'Agenzia, entro 60 giorni procede alla verifica tecnica dei locali. L'autorizzazione all'esercizio del deposito è subordinata alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento di autorizzazione, che abilita all'esercizio dell'impianto per il solo aspetto fiscale, è adottato entro 30 giorni dalla data di consegna della cauzione all'Agenzia.

Tariffario - la commercializzazione dei prodotti succedanei del tabacco è subordinata alla preventiva iscrizione in apposito tariffario disposta con provvedimento dell'Agenzia. A tal fine, il soggetto autorizzato comunica la denominazione e i rispettivi prezzi di vendita al pubblico dei prodotti succedanei del tabacco, distinti per tipi di prodotto. Le variazioni dei prezzi di vendita richieste dai soggetti autorizzati hanno effetto dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento.

Versamento delle imposte, accertamento e controlli - il soggetto autorizzato corrisponde l'imposta di consumo per i prodotti succedanei del tabacco estratti dal deposito nei primi 15 giorni del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti estratti nella seconda quindicina del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.

L'ammontare complessivo dell'imposta dovuta è calcolata applicando l'aliquota prevista dall'art.62-quater, co.1, D.Lgs. n.504/95, al valore complessivo dei prodotti succedanei del tabacco estratti dal deposito, determinato in base al prezzo di vendita e alle rispettive quantità.

Il versamento dell'imposta deve essere eseguito con F24 accise. L'attestazione rilasciata dalla banca convenzionata che esegue l'ordine di versamento deve essere trasmessa in copia all'agenzia, entro 5 giorni dal ricevimento.

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

PRASSI	
Esenzione dall'IMU per gli immobili merce ristrutturati dalle imprese edili. **I fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero da parte delle imprese edili rientrano nel campo di applicazione dell'esenzione Imu di cui all'art.2 D.L. n.102/2013, solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.** **È stata, infatti, affermata l'equiparazione, ai fini Imu, tra i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero da parte delle imprese edili e i fabbricati in corso di costruzione. Entrambi sono considerati, ai fini della determinazione della base imponibile IMU, area fabbricabile fino all'ultimazione dei lavori.** **L'esenzione di cui all'art.2 D.L. n.102/2013, prevede, relativamente "ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati":** • **che per il 2013 non è dovuta la 2° rata dell'Imu;** • **che a decorrere dall'1/01/14 sono esenti dall'Imu.**	***Ministero dell'Economia e delle Finanze, risoluzione n.11 dell'11/12/13***
Tares: modalità di pagamento **Forniti chiarimenti sulle modalità di pagamento relativamente all'ultima rata 2013 del Tares. Il pagamento del tributo e della maggiorazione del Tares devono essere effettuati entro il 16/12/13 tramite Mod. F24 o bollettino postale.**	***Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, risoluzione n. 10 del 2/12/13***
I comuni devono inviare ai contribuenti in occasione dell'ultima rata il modello precompilato di pagamento del tributo, costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D. M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione. È necessario utilizzare i seguenti codici tributo: • 3944 e 365E per il tributo; • 3950 e 368E per la tariffa; • 3955 e 371E per la maggiorazione. I residenti all'estero nel caso in cui il versamento non possa essere eseguito tramite modello F24 (oppure modello F24 "enti pubblici"), devono: • relativamente al tributo o alla tariffa puntuale, contattare direttamente i comuni; • relativamente alla maggiorazione TARES, effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia utilizzando il codice IBAN IT80R0100003245348001150300. La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.	
Detrazioni per ristrutturazione e risparmio energetico: faq **Il Governo, con la pubblicazione di alcune faq, ha fornito chiarimenti sulle spese che usufruiscono delle agevolazioni fiscali relativamente alla riqualificazione energetica degli edifici, l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ per immobili soggetti a ristrutturazione, l'adeguamento antisismico**	***Governo, faq pubblicate sul sito www.casa.governo.it***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Cessione all'esportazione: operazione, fin dalla sua origine, concepita in vista del definitivo trasferimento della proprietà della merce **Forniti chiarimenti in risposta ad un quesito concernente la cessione all'esportazione (art.8, co.1, lett. a) D.P.R. n. 633/1972) in riferimento a un caso in cui la Società può considerarsi, al momento della fuoriuscita dei beni dal territorio UE, obbligata a vendere al cliente estero, pompe personalizzate, in aderenza al più recente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Sez. V, sentenza n.23588 del 20/12/12); con il prelievo delle pompe dal deposito per la consegna al cliente estero si da esecuzione alla compravendita e si realizzano i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile.**	***Agenzia delle entrate, risoluzione n.94 del 13/12/13***
Come conseguenza, il *plafond* di cui all'art.8, co.2, dello stesso decreto, si va a costituire solo nel momento e nella misura in cui le merci risultano prelevate dall'acquirente e debitamente fatturate dal fornitore, nel presupposto, affermato dalla citata pronuncia, che sussista il carattere definitivo dell'operazione, sicché ciò che risulta essenziale al fine di evitare iniziative fraudolente, è la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine, e nella relativa rappresentazione documentale, è stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero. Restano ancora valide le indicazioni fornite con risoluzione n. 520657 del 4/12/75, secondo cui il collegamento tra i beni inviati all'estero in franco valuta (per specie, qualità e quantità) e quelli ceduti secondo gli accordi contrattuali può essere dimostrato, mediante: • annotazione in un apposito registro, tenuto ai sensi dell'art. 39 D.P.R. n.633/1972, delle spedizioni dei beni all'estero, riportando per ciascuna annotazione gli estremi del documento di esportazione; • indicazione nella fattura di vendita, emessa al momento della consegna dei beni all'acquirente, della corrispondente annotazione del registro relativa ai medesimi prodotti.	
L'impianto di allarme non rientra nel bonus mobili **Forniti chiarimenti sul bonus mobili, in particolare è stato precisato che l'installazione di un impianto di allarme in casa non dà diritto al bonus sui mobili, in quanto non si tratta di ristrutturazione.**	***Agenzia delle entrate, DRE Veneto parere prot. 907-4897, dell'8/11/13, fonte organi di stampa***
Cambio valute di novembre 2013 **Accertate per il mese di novembre 2013, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.**	***Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 18483 del 13/12/13***
Trattamento Iva delle prestazioni sociosanitarie **Una cooperativa sociale avente come oggetto della propria attività l'erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative applicherà:** • **l'imposta con aliquota del 10%, ai sensi del numero 127-undevicies) della tabella A, parte terza, D.P.R. n. 633/1972, se rese *"in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale"* stipulati dopo il 31/12/13;** • **l'imposta con aliquota del 4%, ai sensi del soppresso numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, D.P.R. n. 633//1972 ovvero il regime di esenzione di cui all'art. 10 dello stesso D.P.R., se rese *"in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale"* stipulati entro il 31/12/13.**	***Agenzia delle entrate, risoluzione n. 93 del 13/12/13***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Regime Iva delle cessioni di beni di oro destinato alla trasformazione industriale **Chiarito che l'inversione contabile Iva si applica non solo ai beni non idonei a essere commercializzati perché rotti o difettosi, ma anche ai monili integri, che non possono essere definiti rottami, se venduti a operatori che li impiegano nell'attività industriale di trasformazione e affinazione del metallo.**	***Agenzia delle entrate, risoluzione n. 92 del 12/12/13***
Il notaio non può chiedere il rimborso per l'imposta di registro **Negata la possibilità per il notaio a presentare istanza di rimborso per le maggiori imposte di registro versate in quanto estraneo al rapporto tributario. Il principio dell'estraneità del notaio al rapporto tributario e la conseguente esclusione della titolarità del diritto al rimborso sono stati, peraltro, affermati dalla Corte di Cassazione.**	***Agenzia delle entrate, risoluzione n. 90 dell'11/12/13***
Con la sentenza del 30/10/07, n.22918, la Suprema Corte ha identificato il notaio unicamente quale responsabile d'imposta "inteso, alla stregua dal D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.64, comma 3, come soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri, verso i quali ha diritto di rivalsa, e che, ai sensi del citato D.P.R. n.131 del 1986, art.58, si surroga, per le somme pagate, in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria nei confronti dei contraenti e può esperire procedimento di ingiunzione sulla base del certificato dell'Ufficio attestante l'importo versato, senza che sia consentito alle parti proporre opposizione fondata sul motivo che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore".	
Imposta di bollo su copia di un atto pubblico rilasciata dall'Archivio Notarile da allegare alla domanda di voltura catastale **L'art.4 D.P.R. n.650/1972 (che precisa che alle domande di voltura vanno allegate copie in carta libera degli atti civili o giudiziali od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione) costituisce una deroga alla regola generale che prevede l'assoggettamento all'imposta di bollo delle copie dichiarate conformi rilasciate dai notai o da altri pubblici ufficiali. Il legislatore, con la formulazione adottata nell'art.4 DPR n.650/1972, "copia in carta libera", ha inteso, quindi, stabilire l'esenzione dall'imposta di bollo per il rilascio della copia dell'atto notarile, qualora destinata ad essere allegata alla domanda di voltura catastale.**	***Agenzia delle entrate, risoluzione n.89 dell'11/12/13***
Beni in godimento ai soci: valido l'invio dei dati fino al 31 gennaio 2014 **Sono validi gli invii effettuati entro il prossimo 31/01/14 (comunicazione all'anagrafe tributaria):** • **delle informazioni relative ai beni d'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore e ai finanziamenti all'impresa o alle capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell'imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro;** • **dei file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.** **Slitta così il termine la cui scadenza ordinaria è prevista per il 12/12/13.**	***Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 6/12/13***
PA: parte il nuovo sistema di interscambio per l'invio delle fatture **Al momento il sistema d'interscambio può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche, volontariamente e sulla base di specifici accordi con i propri fornitori, per iniziare a ricevere le fatture in formato elettronico.**	***Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 6/12/13***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

La procedura sarà invece obbligatoria, a partire dal 6/06/14, per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza sociale individuati nell'elenco annuale pubblicato dall'Istat. Dal 6/06/15 lo sarà per tutte le rimanenti amministrazioni pubbliche che non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. Fanno eccezione le P.A. Locali, per le quali, le date di decorrenza degli obblighi saranno definite in un Decreto Ministeriale in corso di emanazione. A partire dai 3 mesi successivi a queste date, le P.A. non potranno effettuare nessun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio delle fatture in formato elettronico.	
Studi di settore: software "Segnalazioni 2012" **I soggetti interessati possono segnalare dati e informazioni utili per giustificare non congruità, non normalità o non coerenza (software segnalazioni 2013). Il canale telematico sarà attivo fino al 28/02/14.**	***Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 4/12/13***
Calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi in regime del risparmio amministrato **Forniti chiarimenti riguardo al versamento dell'acconto sull'imposta relativa alle plusvalenze realizzate nel regime del risparmio amministrato. L'importo dovuto a titolo di acconto deve essere calcolato sul 100% dell'imposta dovuta sulle plusvalenze realizzate nel periodo che va dal mese di novembre 2012 al mese di settembre 2013 (al lordo di eventuali compensazioni effettuate). A decorrere dall'1/01/14, il versamento dell'acconto potrà essere scomputato esclusivamente dai versamenti relativi alla medesima imposta sostitutiva. Ove l'importo versato a titolo di acconto risulti eccedente rispetto all'imposta sostitutiva dovuta nell'anno successivo, il maggior importo sarà scomputabile dal versamento dell'acconto da eseguire nel medesimo periodo.**	***Agenzia delle entrate, risoluzione n.91 del 12/12/13***
PEC e imprese in fase di cancellazione **L'obbligo previsto per le imprese individuali dall'art.5, co.2, D.L. n.179/2012, di iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, non si applica nel caso di imprese soggette alla cancellazione dal registro.**	***Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 3664 del 2/12/13***
Istituzione del codice tributo per l'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari **Istituito il codice tributo "1140" denominato "*Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari – ACCONTO – art.2, c.5, dl 30 novembre 2013, n.133*" per il versamento con F24, a titolo di acconto, dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari.**	***Agenzia delle entrate, risoluzione n.88 del 9/12/13***
Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate **Sono disponibili gli aggiornamenti:** • **della tabella dei Codici Comuni d'Italia;** • **dell'elenco delle banche convenzionate per il modello F24 on line;** • **delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e degli archivi del software di controllo;** • **del software Docfa - versione 4.00.2 (Catasto fabbricati);** • **del software di compilazione e della procedura di controllo per la comunicazione di beni e finanziamenti d'impresa concessi in godimento a soci o familiari;** • **della procedura di controllo per il modello F24 (versione 3.2.0).**	***Agenzia delle entrate, pubblicate sul sito dall'1 al 15/12/13***

DOTTRINA	
Obblighi antiriciclaggio dei professionisti **Commentate le risposte fornite di recente dal MEF, dalla Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e dalla Guardia di Finanza alla stampa specializzata in materia di antiriciclaggio.** **In particolare, sono state oggetto di approfondimento le questioni relative a:** • **obblighi del collegio sindacale che non svolge anche attività di revisione contabile, di comunicare le violazioni connesse alla circolazione in contanti ultrasoglia;** • **adegua verifica della clientela;** • **titolare effettivo;** • **conservazione e registrazione delle informazioni;** • **limitazioni all'uso del denaro contante;** • **segnalazione delle operazioni sospette.**	***CNDCEC, circolare n.36 del 3/12/13***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata